

MARCA
DA
BOLLO
€ 14,62

**Al Comune di
Castiglione Cosentino
Sportello Unico
per l'Edilizia**

Pratica Edilizia n.

**RICHIESTA DI CERTIFICATO DI AGIBILITÀ, ai sensi dell'art. 24
d.p.r. 380/2001.**

Il Sottoscritto, nato a
....., il,
c.f., residenti in
alla via n., in qualità di proprietario
dell'immobile sito in questo Comune alla loc.
destinato a
distinto in catasto al foglio di mappa n. particella sub.
..... per il quale sono stato rilasciati i seguenti
provvedimenti autorizzativi:

-
-

PORGE ISTANZA

al fine di ottenere il **rilascio** del **certificato di agibilità** del fabbricato
sopra descritto essendo state adempiute, nei modi e termini previsti,
le condizioni e prescrizioni contenute negli atti autorizzativi comunali.

Castiglione Cosentino lì

Il richiedente:

ALLEGATI (segnare con una "X" gli allegati presentati):

- Dichiarazione di fine lavori, firmata dal proprietario richiedente, dal direttore dei lavori e dal costruttore;
- N. 1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sul certificato
- Versamento di € 100,00 sul ccp 12859872 intestato a Comune di Castiglione Cos. per diritti di segreteria;
- Ricevuta con attestazione dell'avvenuta iscrizione in catasto dell'immobile corredata da certificato catastale e con allegate planimetrie;
- Dichiarazione del richiedente e sottoscritta dal progettista, resa ai sensi dell'Art.25, comma 1, lettera b) D.P.R. 380/2001 attestante la conformità al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
- Dichiarazione di conformità impianti tecnologici ai sensi dell'Art. 25, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 (ex L. 46/90 e DPR 447/91 - su modello approvato con DM 20.02.92):
 - elettrico a cura di _____,
 - idrico e termico a cura di _____,
 - gas a cura di _____,
 - _____,
- Copia collaudo opere in C.A. (art. 25, 3° comma, lettera a) DPR 380/01); certificato attestante la conformità delle opere eseguite alla normativa sismica (LR n. 19/85, art. 15);
- Dichiarazione di conformità delle opere alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
- Copia delle ricevute dei versamenti (rate e saldo) effettuati degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
- Altro: _____

TESTO UNICO DELL'EDILIZIA – D.P.R. 380/2001 - Certificato di agibilità

Art.24 (L) - Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
 - a) nuove costruzioni;
 - b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
 - c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
 - a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
 - b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
 - c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
 - a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
 - b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
 - c) la documentazione indicata al comma 1;
 - d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.